DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

# Art. 6

## Decadenza degli organi non ricostituiti Regime degli atti - Responsabilità

Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilita' penale individuale nella condotta omissiva.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1993, non più in vigore dal 21 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina della proroga degli organi amministrativi |
| Estremi | Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-1993/art-6-decadenza-degli-organi-non-ricostituiti-regime-degli-atti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it